



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 105

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Cari Presidenti,

si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17-5-2020 è stato pubblicato il Dpcm indicato in oggetto.

Il provvedimento che contiene le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, nonché misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Vengono, inoltre, previste misure di informazione e prevenzione.

Il decreto contiene anche disposizioni in materia di ingresso in Italia e di spostamenti da e per l'estero, disposizioni sulle navi da crociera e sulle navi di bandiera estera, nonché misure concernenti il trasporto pubblico di linea.

Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Dpcm 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020; restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto stesso.

Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse.

In particolare all'articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), lettera q), si stabilisce tra l'altro che sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, **corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici**, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sempre all'articolo 1, lettera v), viene stabilito che: **“sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.”**

L'articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale), prevede al comma 1, lettera a), che sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: **“il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.”**

Per un esame più approfondito della materia si allega il testo del decreto (All. n. 1).

Cordiali saluti

Il PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582